



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA
Protocollo Generale

06 SET. 2012

Prot. 75607 Tit. I Cl. 13

Rep. Decreti 3166

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con D.R. n.4957 del 28 novembre 2011, e s.m.i.;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. 5340 del 23 dicembre 2011, e s.m.i.;
- visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA

ART.1

Sono indette nei giorni 10 e 11 ottobre 2012 le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Coordinamento della Facoltà di Medicina, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il biennio 2012/2013 - 2013/2014:

ART.2

(Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti nella Facoltà di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

ART.3

(presentazione candidature)

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-piano terra) **entro il termine perentorio delle ore 12.00 di sabato 15 settembre 2012. Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'Albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART.4

(Operazioni di voto e di scrutinio)

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, le scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata. Un componente del seggio appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

I nominativi dei candidati saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% (quattro) dei componenti del Coordinamento, alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.

A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

ART.5

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi elettorali.

ART.6

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- a) un professore ordinario;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide, in contraddittorio, nei successivi 15 giorni.

ART.7

L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'Albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto esibendo una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica e vidimata dall'Ufficio elettorale.

ART.8

Per le funzioni di scrutatore, tutti gli studenti interessati, aventi elettorato attivo, possono presentare istanza all'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del 25 settembre 2012; con successivo avviso saranno rese note le modalità con cui gli stessi potranno presentare l'istanza di cui sopra.

L'estrazione dei nominativi degli scrutatori effettivi e dei supplenti avverrà, in seduta pubblica, alle ore 18,00 del 3 ottobre 2012.

ART.9

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto dal precedente art.1 del presente bando, avranno luogo nei giorni 10 e 11 ottobre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 12 ottobre 2012 con inizio alle ore 9.00.

ART.10

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.11

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.

Catania, **06 SET. 2012**

IL RETTORE
(prof. A. Recca)

